

GIUNTA PER IL REGOLAMENTO

S O M M A R I O

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari	3
ALLEGATO 1 (Nuova formulazione del testo di riforma del Regolamento della Camera predisposto dai relatori – 27 aprile 2022)	10
ALLEGATO 2 (Relazione dei deputati Baldelli e Fiano sulla riformulazione del testo già presentato il 17 febbraio 2022)	26

Mercoledì 27 aprile 2022. — Presidenza del Presidente Roberto FICO.

La seduta comincia alle 19.05.

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

Roberto FICO, *Presidente*, preliminarmente dà il benvenuto al deputato Valentini, che ha nominato membro della Giunta in sostituzione del collega Occhiuto che ha cessato di far parte della Camera dei deputati dopo la sua elezione a Presidente della Regione Calabria.

Ricorda quindi che nella riunione dello scorso 17 febbraio i colleghi Baldelli e Fiano hanno depositato il testo di un articolo sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, da loro redatto a partire dai testi delle specifiche proposte di modifica del Regolamento presentate (nn. 19 Baldelli ed altri, 22 Giorgis ed altri e 24 Crippa e altri). Successivamente i relatori lo hanno quindi informato di aver elaborato una riformulazione del testo (*allegato 1*). Tale testo riformulato potrebbe costituire, ove la Giunta concordi, il testo-base per il lavoro successivo, a

partire dalla presentazione degli emendamenti.

Prima di dare la parola ai relatori ove intendano intervenire per dare conto delle modifiche apportate al testo, informa la Giunta che, con la Presidente del Senato, ha promosso un incontro fra i relatori delle Giunte del Senato e della Camera che si è svolto lo scorso 8 marzo al fine di individuare possibili forme di coordinamento del lavoro istruttorio in corso nei due rami del Parlamento.

Emanuele FIANO rivolge innanzitutto un sentito ringraziamento al Presidente della Camera per aver disposto la convocazione dell'odierna riunione della Giunta al fine di poter ragguagliare i colleghi delle limitate modifiche che, congiuntamente al collega Baldelli, si è ritenuto di dover apportare per ragioni eminentemente tecniche e di coerenza sistematica al testo precedentemente depositato.

Rinviando dunque all'intervento del collega Baldelli per l'esposizione puntuale del contenuto delle modifiche apportate, per parte sua desidera solo porre l'accento sul confronto svoltosi con il Senato che ha consentito di disporre di un quadro più ampio sulle tematiche in campo ed in particolare ha confermato come presso quel ramo del Parlamento, in relazione alla ri-

duzione a duecento del numero dei senatori, l'esigenza di intervenire sul numero e sulle competenze delle Commissioni sia consolidata; per quanto riguarda la Camera in questo frangente non si è pervenuti ad un punto di accordo sul tema, che potrà essere oggetto di valutazione nei tempi e nei modi che si riterranno opportuni.

Simone BALDELLI, rinviando, per una più analitica esposizione del contenuto delle riformulazioni apportate al testo e delle ragioni ad esse sottese, ad una specifica relazione predisposta di concerto con il collega Fiano e che consegna agli atti (*allegato 2*), ne espone alla Giunta le linee essenziali.

Sottolinea dunque come esse rispondano ad un'esigenza di maggiore omogeneità ed armonizzazione della disciplina proposta di costituzione dei Gruppi parlamentari e delle componenti politiche del Gruppo Misto, rispetto alla quale segnala, in particolare, l'introduzione di un numero minimo di componenti – pari a sette – richiesti per la costituzione dei Gruppi in deroga nel primo anno della legislatura, la previsione di un limite temporale – il primo anno della legislatura – per la costituzione di componenti politiche del Gruppo misto che non richiedano alcun altro requisito salvo quello numerico, ed una omogeneizzazione complessiva della formulazione della norma sulle componenti politiche.

Dopo aver ricordato la rimodulazione nella misura più contenuta di un decimo della quota del contributo destinato ai Gruppi da ripartire in parti uguali, segnala altresì l'aggiunta della disposizione volta a consentire la *prorogatio* degli organi di tutela giurisdizionale interna, già sottoposta alla Giunta dal Presidente della Camera in una precedente riunione e formulata tenendo anche conto degli elementi di riflessione emersi in quella sede; dà conto infine dell'introduzione di una specifica clausola sull'entrata in vigore delle riforme in questione.

Roberto FICO, *Presidente*, dà atto ai relatori del deposito del testo riformulato e pubblicato in allegato al resoconto della

seduta e che – ove la Giunta concordi – può essere assunto come testo base ai fini della presentazione degli emendamenti, da parte dei soli componenti della Giunta, in formato digitale tramite GeoEme, il cui termine individua nella giornata di mercoledì 11 maggio, alle ore 13.

Francesco FORCINITI osserva, stigmatizzandola, come la disciplina proposta in materia di costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo Misto penalizzi fortemente l'emersione in forme organizzate di aree di dissenso che si siano verificate all'interno di Gruppi parlamentari e che abbiano dato luogo ad espulsioni massive di deputati i quali abbiano espresso posizioni dissenzienti dalla linea ufficiale del Gruppo. Le prospettate modifiche su questo tema infatti condannano ad un destino da apoliti i deputati in questione che, secondo i paletti ristretti definiti dal testo dei relatori, non potranno costituire alcuna soggettività politica organizzata nemmeno all'interno del Gruppo Misto (*commenti del deputato Fornaro*)

Roberto FICO, *Presidente*, fa presente che attraverso l'attività emendativa potranno essere richieste ed avanzate specifiche modifiche nel senso testé indicato dal collega Forciniti.

Francesco FORCINITI ravvisa nella discussione in corso presso la Giunta l'occasione per introdurre nel Regolamento correttivi idonei a neutralizzare alcune delle distorsioni più evidenti riscontratesi nella vita parlamentare negli ultimi tempi. Si riferisce in particolare, oltre che all'abuso della decretazione d'urgenza su cui non si può che intervenire per via costituzionale, al ricorso abnorme alla questione di fiducia rispetto al quale, invece, a suo giudizio, in ambito regolamentare – nel quale essa trova la sua disciplina – potrebbe essere prevista una sorta di limite numerico annuale che non potrebbe essere superato dal Governo; ciò tenendo anche conto che la riduzione del numero di componenti della Camera inciderà effettivamente sulla possibilità di porre in essere azioni di oppo-

sizione, anche di tipo ostruzionistico, alle scelte del Governo. Preannuncia quindi la sua intenzione di presentare emendamenti anche su questioni diverse da quelle trattate nel testo, quali quelle che ha appena richiamato.

Federico FORNARO, senza voler qui ripercorrere l'articolato dibattito che ha preceduto questa fase del procedimento in Giunta e nell'ambito del quale vi è stato un approfondito confronto su quali dovessero essere i temi oggetto di proposte di modifica, ritiene, anche alla luce dell'intervento del collega Forciniti, che debba risultare con chiarezza quale sia l'ambito di intervento di riforma del Regolamento oggetto del procedimento attualmente in corso.

Se, infatti, si andasse oltre la logica di essenzialità alla quale è ispirato il testo presentato dai relatori, non mancherebbero certo temi di riforma che, a suo avviso, meritano di essere affrontati, a cominciare da una generale esigenza di ripulitura del Regolamento da disposizioni che mostrano inequivocabilmente il segno del tempo, a danno di un funzionamento più moderno e razionale di questo ramo del Parlamento. Tra queste segnala in particolare la necessità, che avverte da tempo, di intervenire sui termini di svolgimento delle discussioni, inclusi quelli previsti per il caso di posizione della questione di fiducia, che, nella loro attuale configurazione, gli appaiono di ostacolo ad una maggiore razionalità dell'attività parlamentare.

Occorre dunque definire con chiarezza se questo in corso sia il procedimento deputato a contenere la soddisfazione di esigenze ulteriori oltre quelle tracciate dal testo dei relatori, ovvero se queste non debbano trovare invece, secondo quanto aveva personalmente inteso, la loro sede in una fase di lavoro da avviare e svolgere subito dopo la conclusione di questa in corso.

Desidera, inoltre, esprimere una riserva sulla scelta di non rimodulare i *quorum* previsti nel Regolamento in un senso rigorosamente proporzionale alla nuova composizione numerica della Camera, determinando quindi un effetto di sovrapproporzionalizzazione la cui *ratio* non riesce a com-

prendere: pur non incidendo tale riserva sulla sua scelta di condividere il testo, preannuncia quindi l'intenzione di presentare emendamenti in tal senso.

Esprime infine apprezzamento per la scelta dei relatori di individuare una quota del contributo destinato ai Gruppi da ripartire in modo uguale tra tutti i Gruppi, scelta che risponde a plurime sollecitazioni che lui stesso ha avanzato in sede di discussione del bilancio della Camera e che potrà consentire ai Gruppi minori di affrontare più agevolmente quelle spese necessarie a garantirne un buon funzionamento, che un contributo integralmente proporzionale alla consistenza numerica rende più difficile sostenere rispetto ai Gruppi di maggiore consistenza numerica.

Andrea GIORGIS ringrazia i relatori per il lavoro svolto che costituisce il punto di approdo e di raccolta di una serie di valutazioni ed osservazioni sviluppatesi lungo un arco continuo di verifiche e rapporti informali e che realizza un equilibrio tra diverse istanze, a suo avviso particolarmente convincente.

Le misure proposte, senza operare forzature di istituti parlamentari, hanno l'obiettivo di ridurre e scoraggiare quella tendenza alla frammentazione della rappresentanza parlamentare registratasi da tempo, nell'ottica di privilegiare il rafforzamento del rapporto di lealtà tra eletti ed elettori. Come detto, si tratta di misure, a suo avviso, miti e pure convincenti rispetto a tale obiettivo, senza determinare eccessivi irrigidimenti del quadro politico e distinguendo dunque operazioni di segno politico da operazioni di segno esclusivamente trasformistico.

Quanto all'ampliamento dei temi di possibile intervento riformatore, il Gruppo del Partito democratico, attraverso la proposta presentata a suo tempo, ha espresso in modo chiaro il proprio intendimento di intervenire ad ampio raggio, proponendo in particolare misure che, attraverso una razionalizzazione del procedimento legislativo e all'introduzione dell'istituto del voto a data certa, mirino proprio a contenere ed evitare storture ed abusi nel ricorso alla decretazione d'urgenza. Così come oggetto

di intervento deve essere anche lo svolgimento di alcuni atti, quali gli ordini del giorno, che per il modo in cui sono attualmente proposti non concorrono certo ad elevare il prestigio e la valorizzazione dell'attività parlamentare.

È stato tuttavia giocoforza constatare che non si sono realizzate le condizioni politiche per una convergenza sull'estensione del perimetro proposta dal suo Gruppo: sarebbe ben lieto se ora queste condizioni venissero a realizzarsi. In assenza di questo presupposto, ricorda che il percorso procedurale prefigurato contemplava la scelta di aprire immediatamente dopo l'approvazione in Giunta del testo ora in discussione una nuova fase procedurale finalizzata a verificare proprio la possibilità di portare a compimento, in tempi ristretti, nella fase finale della legislatura, interventi di modifica regolamentare su temi da lungo tempo dibattuti e con soluzioni che giudica ormai decisamente mature.

Marco DI MAIO desidera ringraziare i relatori per il testo proposto che costituisce il frutto di un lungo lavoro svolto dietro le quinte attraverso contatti informali e che recepisce osservazioni provenienti dalla sua parte politica.

Esprime in particolare apprezzamento per la scelta di introdurre correttivi alla disciplina sulla costituzione dei Gruppi distinguendo quelle che sono operazioni di mero trasformismo parlamentare, pure del tutto legittime, da operazioni di segno politico, spesso trattate in modo indifferenziato nel dibattito pubblico e che rispondono invece a logiche con riflessi politico-istituzionali profondamente differenti.

Quanto all'ampliamento dei temi trattati, attraverso la presentazione di emendamenti le forze politiche potranno mettere in campo le loro proposte; è tuttavia fondamentale mettere in sicurezza il funzionamento dell'istituzione parlamentare nelle nuove condizioni costituzionali previste dalla riforma del numero dei parlamentari, obiettivo certamente assicurato con l'approvazione del testo in questione, anche ove, in ipotesi, ad esso non fosse apportata alcuna modifica.

Niccolò INVIDIA si unisce ai ringraziamenti formulati ai relatori per il lavoro svolto e per il coordinamento realizzato fra Camera e Senato al fine di evitare asimmetrie nei lavori delle due Camere. Rilevato il carattere non ordinario dei momenti in cui si è proceduto alla modifica del Regolamento, condivide quanto detto in ordine alla necessità di mantenere la massima ambizione possibile nell'approccio alla riforma del Regolamento, andando oltre i meri adattamenti di ordine quantitativo che derivano dalla riduzione del numero dei parlamentari. Si associa, pertanto, alle considerazioni formulate dal deputato Fornaro in ordine alla necessità di ridurre e razionalizzare i tempi dei lavori parlamentari, così da salvaguardarne l'agilità e l'efficienza; sul punto, in particolare, evidenzia l'esigenza di valutare il tema, già rilevato dal collega Giorgis, concernente la gestione degli ordini del giorno di istruzione al Governo nonché quello che riguarda l'aggiornamento e l'ammodernamento delle denominazioni e delle competenze delle Commissioni.

Manfred SCHULLIAN, nell'associarsi ai ringraziamenti ai relatori per il lavoro svolto, evidenzia, in qualità di rappresentante del Gruppo misto, delle perplessità legate al testo presentato e, in particolare, all'articolo 15, comma 3-bis, disposizione che disciplina la ripartizione del contributo finanziario nel corso della legislatura e che prevede che, al fine della modifica della ripartizione in corso di legislatura, non sono considerati i deputati entrati a far parte del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente; pur riconoscendo l'efficacia della citata norma al fine di disincentivare fenomeni di trasformismo in corso di legislatura, sottolinea le difficoltà che la stessa non potrà che comportare per il Gruppo misto, il quale deve comunque offrire ai deputati non iscritti ad alcuna componente una struttura organizzativa di supporto idonea a garantire il libero ed effettivo espletamento del mandato parlamentare. Per questa ragione ribadisce l'opportunità di mantenere il limite di un quarto, anziché di ridurlo ad un decimo, della quota fissa del contributo finanziario com-

plessivamente assegnato ai Gruppi. Rimarca, infine, la considerazione che l'esigenza testé rappresentata ha esclusivamente carattere organizzativo e non politico, e che, se non corretta, rischia di compromettere il funzionamento del Gruppo misto, anche tenendo presenti le annose, notevoli difficoltà conseguenti alla gestione dei dipendenti inseriti nel cosiddetto allegato A.

Vanessa CATTOI si unisce ai ringraziamenti formulati ai relatori per il lavoro svolto ed evidenzia l'opportunità di svolgere un previo coordinamento e di condurre un proficuo dialogo con gli altri componenti della Giunta al fine di assicurare l'utile e ordinato svolgimento della fase emendativa che seguirà all'adozione del testo base, a partire dall'individuazione del perimetro contenutistico delle proposte emendative.

Francesco FORCINITI, ricollegandosi alle considerazioni svolte dal deputato Schullian, rappresenta le sue forti perplessità legate all'effettiva natura minimalista del testo presentato dai relatori, sulla base del rilievo che, attraverso di esso, si è in realtà voluto perseguire l'intento esclusivamente politico di stigmatizzare il comportamento dei deputati che cambiano Gruppo in corso di legislatura, presentando questi ultimi, secondo una logica di tipo punitivo che dichiara di non condividere, come degli opportunisti calcolatori che devono essere sanzionati mediante una più complessa e tortuosa definizione della procedura di riorganizzazione politica successiva al cambio di Gruppo. Riallacciandosi all'intervento svolto in precedenza, ribadisce al deputato Fornaro che la formulazione della norma sulla costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto oltre il termine annuale richiede univocamente, oltre al requisito numerico e a quello della univoca provenienza da un'altra formazione parlamentare, anche quello della rappresentanza, da provare in forza di elementi certi e univoci, di un partito o movimento politico organizzato nel Paese (*Commenti del deputato Fornaro*).

Rappresenta, pertanto, l'oggettiva impossibilità per i deputati espulsi dal proprio Gruppo di appartenenza di organizzarsi, in seno al Gruppo misto, mediante la costituzione di una componente politica, attesa l'oggettiva difficoltà alla realizzazione immediata del predetto requisito rappresentativo. Manifesta, infine, delle perplessità legate al termine annuale previsto dal medesimo comma 5 per la costituzione di componenti politiche in seno al Gruppo misto, chiedendo se ciò non comporti la cristallizzazione delle componenti, che rischiano così di vedere frustrata la propria prospettiva di crescita nel corso della legislatura. In linea con le considerazioni svolte, esprime, dunque, la necessità di sottoporre ad ulteriori modifiche il testo base predisposto dai relatori.

Emanuele FIANO ricorda che la proposta di testo base, strumento necessario alla Giunta per proseguire il suo lavoro e ai componenti della stessa per presentare gli emendamenti, è frutto di mediazione e di sintesi da parte dei relatori, ed anche fra i relatori stessi.

Si tratta di un testo distinguibile in due parti, una di adeguamento dei *quorum* e della composizione numerica degli organi, l'altra relativa alla disciplina dei gruppi e delle componenti politiche del Gruppo misto, ivi compresa la questione – funzionale alla precedente – delle dotazioni finanziarie.

Nel sottolineare come qualunque decisione relativa alla modifica delle norme regolamentari costituisca di per sé una scelta politica, qualunque sia la materia trattata, ricorda che la proposta a suo tempo depositata dal Gruppo del Partito democratico comprendeva la materia della disciplina dei gruppi, la questione dei gruppi in deroga e la disciplina delle componenti politiche del Gruppo misto, in relazione al giudizio dal suo Gruppo formulato sulle vicende accadute nelle ultime legislature, peraltro sotto gli occhi di tutti: chi può dirsi soddisfatto di tali dinamiche che hanno visto la disgregazione dei gruppi, non sempre frutto di fenomeni in senso stretto politici, e che hanno così determinato il mancato rispetto del patto fra elettori ed

eletti? Di qui l'intento – senz'altro politico – di sistematizzare la disciplina e disincentivare questi fenomeni attraverso alcuni correttivi, che potranno essere a loro volta, se del caso, ulteriormente migliorati: tiene a precisare però che in nessun caso si è inteso intaccare il diritto costituzionale di tutti i deputati all'esercizio del mandato, a prescindere dalla loro collocazione nella geografia parlamentare.

Con riferimento specifico al fenomeno delle espulsioni da un Gruppo – fenomeno peraltro non necessariamente collettivo – fa presente che il requisito della rappresentanza di un partito o movimento politico organizzato nel paese anche formatosi successivamente alle elezioni, richiesto dal nuovo comma 5 dell'art. 14 ai fini della costituzione di componenti politiche, anche ove non sussistesse nell'immediatezza dell'espulsione, ben potrebbe intervenire in un momento successivo.

Tiene poi a precisare che qualificare come minimale il testo base predisposto dai relatori significa dar conto del fatto che esso non comprende tutti i temi ulteriori proposti dai gruppi, ed anche dal suo, ma che esso ha come obiettivo fondamentale raggiungere una condivisione molto ampia fra le forze politiche in Giunta, consentendo così di pervenire ad una riforma che risponda ad esigenze ampiamente avvertite anche dall'opinione pubblica.

Simone BALDELLI precisa che la proposta formulata dai relatori non incide sulla possibilità che i deputati espulsi dal loro Gruppo aderiscano a qualunque altro Gruppo o componente politica; essa piuttosto mira a introdurre il principio di non consentire, nel corso della legislatura, la formazione di gruppi o componenti non rappresentativi di forze politiche esistenti nel Paese, ma che costituiscano invece un fenomeno tutto ed esclusivamente interno al Parlamento. Al verificarsi di questa condizione, cioè la rappresentatività così intesa, ed in presenza dei requisiti numerici, i deputati espulsi – sulla base del testo dei relatori – potrebbero costituire non solo una componente politica, ma persino un Gruppo.

Nel sottolineare come la questione attenga direttamente allo stesso funzionamento del Parlamento e nel far presente che i relatori, nell'elaborazione della loro proposta, hanno debitamente tenuto conto anche della prassi interpretativa maturata dalla Giunta per il Regolamento relativamente all'art. 14, si sofferma sulla scelta di fondo compiuta dai relatori, volta a consegnare alla Giunta un testo frutto di ampio accordo, escludendo ogni altra questione « fuori sacco » non condivisa e dunque idonea a far naufragare questo processo di riforma: ogni forza politica ha le proprie idee sugli ulteriori interventi riformatori auspicabili e lui personalmente ritiene che fra questi vi sia senz'altro quello del contingentamento dei disegni di legge di conversione dei decreti legge, che sarebbe quanto mai opportuno adottare ora, alla fine di una legislatura ed in vista dell'avvio della nuova. Ma sa bene che si tratta di un tema che, come tanti altri che stanno a cuore alle singole forze politiche, non possono fare ingresso in questo testo, frutto della mediazione fra posizioni diverse, da considerare nella sua funzione fondamentale di chiave di accensione del motore della prossima legislatura (e proprio in questa ottica richiama, ad esempio, l'inserimento, nel testo riformulato dai relatori, della previsione della *prorogatio* degli organi di tutela giurisdizionale). Nella stessa ottica ricorda che i relatori non hanno introdotto una norma sul numero e sulle competenze delle Commissioni permanenti, non ritenendola, in un contesto nel quale il numero dei deputati risultanti dalla riforma costituzionale sul taglio del numero dei parlamentari sarà comunque superiore al numero dei senatori in questa legislatura, una riforma strettamente necessaria per consentire l'avvio della prossima legislatura, né considerando di per sé necessaria, in materia, la piena simmetria con il Senato.

Invita dunque i colleghi della Giunta a proporre emendamenti volti a migliorare il testo, che giudica comunque equilibrato, evitando però di introdurre materie ulteriori e non condivise, al fine di consentire una rapida conclusione del lavoro istrutto-

rio in Giunta e l'approdo in Assemblea già il mese prossimo, con l'auspicio che l'Assemblea possa affrontare contestualmente anche l'esame di altri provvedimenti aventi la medesima finalità.

Assicura in conclusione la massima attenzione ad ogni proposta emendativa volta a migliorare il testo.

Federico FORNARO, dando atto al collega Forciniti della fondatezza della questione da lui posta relativamente alle espulsioni, fa presente che, se condivide senz'altro l'esigenza, sottesa al testo dei relatori, di prevedere che i Gruppi parlamentari e le componenti politiche formati in corso di legislatura e frutto di fenomeni di scissione politica rappresentino un partito o movimento politico esistente nel Paese, sarebbe altresì opportuna una riflessione sulla diversa fattispecie relativa all'espulsione di un numero significativo di deputati da un Gruppo (fenomeno peraltro che potrebbe non ripetersi nella prossima legislatura nella dimensione in cui si è verificato in questa), per la quale si potrebbe prevedere una disciplina specifica che, ad esempio, individui un termine entro il quale consentire che possa formarsi il soggetto politico esterno che i deputati interessati intendono rappresentare.

Invita infine a prestare attenzione alla necessità – già rappresentata dal collega Schullian – che sia individuata una soluzione al problema, peraltro di competenza dell'Ufficio di Presidenza, relativo ai dipendenti dei Gruppi compresi nel cosiddetto allegato A: si tratta, infatti, di una questione molto rilevante, attuale da troppi anni, che comporta significative responsabilità giuridiche in capo al presidente del Gruppo misto e che ritiene debba essere ricondotta ad un fenomeno più gestibile.

Simone BALDELLI, nel richiamare la particolare natura del fenomeno delle espulsioni da un Gruppo, assicura comunque che, se dovessero essere presentati emendamenti in materia, essi saranno debitamente e attentamente valutati.

Francesco FORCINITI desidera resti agli atti la sua contrarietà al testo base che, al di là delle intenzioni dei relatori, tocca temi politici divisivi, evidentemente frutto di un pregiudizio nei confronti del Gruppo misto e dei suoi componenti e di una visione verticistica dei Gruppi, dei cui presidenti si intende consolidare il potere di ricatto politico nei confronti dei deputati ad essi iscritti. Ritiene che, invece di questo, obiettivo di una riforma del Regolamento dovrebbe essere quello di una maggiore tutela dei singoli deputati nell'interesse dell'Istituzione parlamentare. Nel far presente che ben altra posizione avrebbe espresso se il testo dei relatori si fosse limitato agli adeguamenti numerici richiesti dalla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari, non può che prendere le distanze dal testo dei relatori e preannuncia la presentazione di emendamenti.

Roberto FICO, *Presidente*, prende conclusivamente atto dell'adozione come testo base del testo predisposto dai relatori, come riformulato e pubblicato in allegato al resoconto, con la contrarietà del deputato Forciniti.

Ribadisce che il termine per la presentazione degli emendamenti è fissato a mercoledì 11 maggio, alle 13: ritiene che, anche alla luce di quanto precisato dai relatori, vi sia margine per intervenire sul testo base, ma nell'ambito del testo stesso, senza stravolgerlo. Auspica un *iter* celere della proposta, in modo da poterla calendarizzare in Assemblea già nel mese di maggio e, a tal fine e per agevolare i lavori, riterrebbe utile che il contenuto degli emendamenti fosse in qualche modo condiviso preventivamente con i relatori. Fa presente che dal giorno successivo alla conclusione dell'*iter* di questo testo, la Giunta potrà continuare a lavorare fino alla fine della legislatura per affrontare, debitamente istruendole, le altre questioni avvertite dai Gruppi e dai membri della Giunta – ed anche da lui personalmente – come bisognose di un intervento riformatore.

La seduta termina alle 20.05.

ALLEGATO 1

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.

**NUOVA FORMULAZIONE DEL TESTO DI RIFORMA DEL
REGOLAMENTO DELLA CAMERA PREDISPOSTO DAI RELATORI**

(Evidenziate in carattere corsivo e sottolineato le modifiche rispetto al testo già depositato nella seduta del 17 febbraio 2022)

**DISCIPLINA DI FORMAZIONE DEI GRUPPI, CONTRIBUTI AI GRUPPI, DECADENZA DA
CARICHE INTERNE**

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 5	ART. 5
<p>7. I Segretari eletti ai sensi dei commi 4, 5 e 9 decadono dall'incarico qualora venga meno il Gruppo cui appartenevano al momento dell'elezione, ovvero nel caso in cui essi entrino a far parte di altro Gruppo parlamentare già rappresentato nell'Ufficio di Presidenza.</p>	<p><i>Il comma 7 è sostituito dal seguente:</i> 7. I Vicepresidenti e i Segretari che entrano a far parte di un Gruppo parlamentare diverso da quello al quale appartenevano al momento dell'elezione decadono dall'incarico. Tale disposizione non si applica quando la cessazione sia stata deliberata dal Gruppo di provenienza, in caso di scioglimento o fusione con altri Gruppi parlamentari o in caso di iscrizione, all'atto della costituzione, ad un Gruppo formato ai sensi dell'articolo 14, comma 2.</p>
	<p><i>Dopo il comma 9 è aggiunto il seguente:</i> 10. I componenti dell'Ufficio di Presidenza chiamati a far parte del Governo cessano dalle cariche dell'Ufficio di Presidenza.</p>
ART. 14	ART. 14
<p>01. I Gruppi parlamentari sono associazioni di deputati la cui costituzione avviene secondo le disposizioni recate nel presente articolo. Ai Gruppi parlamentari, in quanto soggetti necessari al funzionamento della Camera, secondo quanto previsto dalla Costituzione e dal Regolamento, sono assicurate a carico del bilancio della Camera le risorse necessarie allo svolgimento della loro attività.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>1. Per costituire un Gruppo parlamentare occorre un numero minimo di venti deputati.</p>	<p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i> 1. Per costituire un Gruppo parlamentare nel termine previsto dall'articolo 15, comma 1, occorre un numero minimo di quattordici deputati.</p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>2. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la costituzione di un Gruppo con meno di venti iscritti purché questo rappresenti un partito organizzato nel Paese che abbia presentato, con il medesimo contrassegno, in almeno venti collegi, proprie liste di candidati, le quali abbiano ottenuto almeno un quoziente in un collegio e una cifra elettorale nazionale di almeno trecentomila voti di lista validi.</p>	<p><i>Il comma 2 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>2. Oltre il termine di cui al comma 1, è ammessa la costituzione di Gruppi che risultino composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare, purché in numero non inferiore a quattordici, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. È in ogni caso consentita nel corso della legislatura la costituzione di Gruppi risultanti dalla fusione di Gruppi in possesso dei requisiti di cui ai commi precedenti.</p> <p>2-bis. L'Ufficio di Presidenza può autorizzare la permanenza di un Gruppo disceso al di sotto del requisito numerico previsto al comma 1 ovvero la costituzione, non oltre il primo anno della legislatura, di un Gruppo con un numero di iscritti <u>pari almeno a sette</u> purché questo rappresenti un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati, con il medesimo contrassegno, in almeno venti circoscrizioni, proprie liste di candidati ed abbia avuto accesso alla assegnazione dei seggi. In caso di liste presentate unitariamente da più partiti, può essere autorizzata la costituzione o la permanenza di un solo Gruppo rappresentativo della formazione politica complessiva identificata nella lista.</p>
<p>3. Entro due giorni dalla prima seduta, i deputati devono dichiarare al Segretario generale della Camera a quale Gruppo appartengono.</p>	<p><i>Identico.</i></p>
<p>4. I deputati i quali non abbiano fatto la dichiarazione prevista nel comma 3, o non appartengano ad alcun Gruppo, costituiscono un unico Gruppo misto.</p>	<p><i>Identico.</i></p>

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
<p>5. I deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno dieci deputati. Possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, i quali rappresentino un partito o movimento politico la cui esistenza, alla data di svolgimento delle elezioni per la Camera dei deputati, risulti in forza di elementi certi e inequivoci, e che abbia presentato, anche congiuntamente con altri, liste di candidati ovvero candidature nei collegi uninominali. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a tre, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>	<p><i>Il comma 5 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>5. <u>Non oltre il primo anno della legislatura</u> i deputati appartenenti al Gruppo misto possono chiedere al Presidente della Camera di formare componenti politiche in seno ad esso, a condizione che ciascuna consista di almeno sette deputati. <u>Entro il medesimo termine di cui al periodo precedente</u> possono essere altresì formate componenti di consistenza inferiore, purché vi aderiscano deputati, in numero non minore di tre, <u>ove esse</u> rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l'elezione di almeno un deputato. È comunque ammessa la costituzione di componenti politiche che risultino composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purché in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni.</p> <p>5-bis. Un'unica componente politica all'interno del Gruppo misto può essere altresì costituita da deputati, in numero non inferiore a due, appartenenti a minoranze linguistiche tutelate dalla Costituzione e individuate dalla legge, i quali siano stati eletti, sulla base o in collegamento con liste che di esse siano espressione, nelle zone in cui tali minoranze sono tutelate.</p>

ART. 15	ART. 15
<p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. Il contributo è determinato avendo riguardo alla consistenza numerica di ciascun Gruppo. Le dotazioni ed i contributi assegnati al Gruppo misto sono determinati avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>	<p><i>Il comma 3 è sostituito dai seguenti:</i></p> <p>3. Per l'esplicazione delle loro funzioni ai Gruppi parlamentari è assicurata la disponibilità di locali e attrezzature, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza, tenendo presenti le esigenze di base comuni ad ogni Gruppo e la consistenza numerica dei Gruppi stessi. Le dotazioni assegnate al Gruppo misto sono determinate avendo riguardo al numero e alla consistenza delle componenti politiche in esso costituite, in modo tale da poter essere ripartite fra le stesse in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p> <p>3-bis. È altresì assicurato annualmente a ciascun Gruppo un contributo finanziario a carico del bilancio della Camera, unico e onnicomprensivo, a copertura di tutte le spese di cui al comma 4, incluse quelle per il personale, secondo modalità stabilite dall'Ufficio di Presidenza. A tal fine è previsto un complessivo stanziamento finanziario annualmente determinato dall'Ufficio di Presidenza, che viene ripartito, secondo modalità dal medesimo stabilite, per <u>un decimo</u> in misura uguale tra i Gruppi e per la restante parte in misura proporzionale alla consistenza numerica degli stessi all'inizio di ciascuna legislatura. Nel corso della legislatura la ripartizione è rideterminata esclusivamente in caso di cessazione o nuova costituzione di un Gruppo o, <u>per la</u> sola parte proporzionale, soltanto in caso di variazione della consistenza numerica di un Gruppo in misura non inferiore ad un terzo sempre che, in caso di aumento della consistenza, questo sia scaturito dall'iscrizione di almeno dieci ulteriori deputati. A tal fine non sono considerati i deputati entrati a far parte del Gruppo misto non iscritti ad alcuna componente. Il contributo assegnato al Gruppo misto è ripartito tra le componenti politiche in esso costituite in ragione delle esigenze di base comuni e della consistenza numerica di ciascuna componente.</p>

ART. 19	ART. 19
<p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. Ogni Gruppo sostituisce però i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>	<p>3. Nessun deputato può essere designato a far parte di più di una Commissione. I deputati appartenenti a Gruppi composti da un numero di membri inferiore a quello delle Commissioni possono essere designati a far parte di due Commissioni al fine di consentire a tali Gruppi di essere rappresentati nel maggior numero possibile di Commissioni. Ogni Gruppo sostituisce i propri deputati che facciano parte del Governo in carica con altri appartenenti a diversa Commissione. Inoltre ogni Gruppo può, per un determinato progetto di legge, sostituire un commissario con altro di diversa Commissione, previa comunicazione al presidente della Commissione.</p>
ART. 20	ART. 20
<p>1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari.</p>	<p><i>Il comma 1 è sostituito dal seguente:</i> 1. Il Presidente della Camera convoca ciascuna Commissione permanente per la propria costituzione, la quale ha luogo mediante la elezione dell'ufficio di presidenza composto di un presidente, di due vicepresidenti e di due segretari, ai quali si applicano i commi 7 e 10 dell'articolo 5.</p>

PROROGATIO DEGLI ORGANI DI TUTELA GIURISDIZIONALE

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 12	ART. 12
<p>6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado, composti da deputati in carica, che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi.</p>	<p><i>Il comma 6 è sostituito dal seguente:</i></p> <p><u>6. Con regolamento approvato dall'Ufficio di Presidenza sono istituiti gli organi interni di primo e di secondo grado che giudicano in via esclusiva sui ricorsi di cui alla lettera f) del comma 3. I componenti dell'Ufficio di Presidenza non possono fare parte di tali organi. I componenti degli organi sono nominati all'inizio della legislatura, nei termini stabiliti dal regolamento di cui al primo periodo, tra i deputati ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, salve le sopravvenute situazioni di incompatibilità disciplinate dallo stesso regolamento di cui al primo periodo.</u></p>

ADEGUAMENTO DI QUORUM E DELLA COMPOSIZIONE NUMERICA DI ORGANI

REGOLAMENTO VIGENTE	IPOTESI DI MODIFICA
ART. 5	ART. 5
1. Eletto il Presidente, si procede all'elezione di quattro Vicepresidenti, di tre Questori e di otto Segretari al fine della costituzione dell'Ufficio di Presidenza.	<i>Al comma 1, la parola: «otto» è sostituita dalla seguente: «sei».</i>
2. Per tali elezioni ciascun deputato scrive sulla propria scheda due nomi per i Vicepresidenti, due per i Questori, quattro per i Segretari. Sono eletti coloro che al primo scrutinio hanno ottenuto il maggior numero di voti.	<i>Al comma 2, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>
ART. 6	ART. 6
2. Lo spoglio delle schede per le altre elezioni è compiuto da dodici deputati estratti a sorte. La presenza di sette deputati è necessaria per la validità delle operazioni di scrutinio.	<i>Al comma 2, la parola: «dodici» è sostituita dalla seguente: «dieci» e la parola «sette» è sostituita dalla seguente: «sei».</i>
ART. 13	ART. 13
2. Alla Conferenza possono essere invitati i Vicepresidenti della Camera e i presidenti delle Commissioni parlamentari. Il Presidente, ove la straordinaria importanza della questione da esaminare lo richieda, può altresì invitare a partecipare un rappresentante per ciascuna delle componenti politiche del Gruppo misto alle quali appartengano almeno dieci deputati, nonché un rappresentante della componente formata dai deputati appartenenti alle minoranze linguistiche di cui all'articolo 14, comma 5. Per le deliberazioni concernenti l'organizzazione dei lavori, di cui agli articoli 23 e 24, si considera soltanto la posizione espressa a nome del Gruppo misto dal suo presidente.	<i>Al comma 2, secondo periodo, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>

ART. 16	ART. 16
<p>3-ter. Qualora tutte le proposte contenenti principi e criteri direttivi siano state respinte, si passa alla votazione della proposta della Giunta, previo svolgimento delle dichiarazioni di voto. Ove una o più di tali proposte siano state approvate, la Giunta presenta un nuovo testo che recepisce i principi e i criteri direttivi approvati dall'Assemblea. Nel caso in cui un Presidente di Gruppo o venti deputati esprimano dissenso sul modo in cui le deliberazioni dell'Assemblea sono state recepite, possono presentare proposte interamente sostitutive del testo della Giunta nel senso da essi ritenuto conforme ai principi e criteri direttivi approvati. Per l'ammissibilità delle proposte si applica l'articolo 89.</p>	<p><i>Al comma 3-ter, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
ART. 16-BIS	ART. 16-BIS
<p>1. Il Comitato per la legislazione è composto di dieci deputati, scelti dal Presidente della Camera in modo da garantire la rappresentanza paritaria della maggioranza e delle opposizioni.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «otto».</i></p>
ART. 17	ART. 17
<p>1. La Giunta delle elezioni è composta di trenta deputati, nominati dal Presidente non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, non oltre diciotto mesi dalle elezioni, sulla regolarità delle operazioni elettorali, sui titoli di ammissione dei deputati e sulle cause di ineleggibilità, di incompatibilità e di decadenza previste dalla legge, formulando le relative proposte di convalida, annullamento o decadenza.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i></p>
ART. 17-BIS	ART. 17-BIS
<p>1. Qualora una proposta della Giunta delle elezioni in materia di verifica dei poteri discenda esclusivamente dal risultato di accertamenti numerici, l'Assemblea non procede a votazioni e la proposta s'intende approvata, salvo che, prima della conclusione della discussione, venti deputati chiedano, con ordine del giorno motivato, che la Giunta proceda a ulteriori verifiche. Se l'Assemblea respinge l'ordine del giorno, s'intende approvata la proposta della Giunta.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>

ART. 18	ART. 18
<p>1. La Giunta per le autorizzazioni richieste ai sensi dell'articolo 68 della Costituzione è composta di ventuno deputati nominati dal Presidente della Camera non appena costituiti i Gruppi parlamentari. Essa riferisce alla Assemblea, nel termine tassativo di trenta giorni dalla trasmissione fatta dal Presidente della Camera, sulle richieste di sottoposizione a procedimento penale e sui provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare riguardanti deputati. Per ciascun caso la Giunta formula, con relazione, proposta di concessione o di diniego dell'autorizzazione. La Giunta, prima di deliberare, invita il deputato interessato a fornire i chiarimenti che egli ritenga opportuni.</p>	<p><i>Al comma 1, primo periodo, la parola: «ventuno» è sostituita dalla seguente: «quindici».</i></p>
<p>2-bis. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati possono formulare proposte motivate in difformità dalle conclusioni della Giunta. Qualora la Giunta abbia proposto la concessione dell'autorizzazione e non siano state formulate proposte diverse, l'Assemblea non procede a votazioni, intendendosi senz'altro approvate le conclusioni della Giunta. L'Assemblea è sempre chiamata a deliberare sulle richieste di autorizzazione relative ai provvedimenti comunque coercitivi della libertà personale o domiciliare.</p>	<p><i>Il comma 2-bis è abrogato.</i></p>
ART. 18-TER	ART. 18-TER
<p>6. Fino alla conclusione della discussione in Assemblea, venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono formulare proposte in difformità dalle conclusioni della Giunta, mediante la presentazione di appositi ordini del giorno motivati.</p>	<p><i>Al comma 6, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
ART. 27	ART. 27

<p>2. In Assemblea, per discutere o deliberare su materie che non siano all'ordine del giorno, è necessaria una deliberazione con votazione palese mediante procedimento elettronico con registrazione dei nomi e a maggioranza dei tre quarti dei votanti. La proposta relativa può essere presentata da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, soltanto all'inizio della seduta o quando si stia per passare ad altro punto dell'ordine del giorno o quando la discussione sia stata sospesa.</p>	<p><i>Al comma 2, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i></p>
ART. 40	ART. 40
<p>1. La questione pregiudiziale, quella cioè che un dato argomento non debba discutersi, e la questione sospensiva, quella cioè che la discussione debba rinviarsi al verificarsi di scadenze determinate, possono essere proposte da un singolo deputato prima che abbia inizio la discussione stessa. Quando, però, questa sia già iniziata, le proposte devono essere sottoscritte da dieci deputati in Assemblea e da tre in Commissione in sede legislativa.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i></p>
ART. 44	ART. 44
<p>1. La chiusura di una discussione può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione, sempre che non si tratti di discussioni limitate per espressa disposizione del Regolamento. Sulla richiesta di chiusura possono parlare un oratore contro e uno a favore per non più di cinque minuti ciascuno.</p>	<p><i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i></p>
ART. 46	ART. 46
<p>4. La Presidenza non è obbligata a verificare se l'Assemblea o la Commissione sia, oppure no, in numero legale per deliberare, se non quando ciò sia richiesto rispettivamente da venti o quattro deputati e l'Assemblea o la Commissione stia per procedere ad una votazione per alzata di mano.</p>	<p><i>Al comma 4, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici» e la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i></p>
ART. 51	ART. 51

2. La votazione nominale può essere richiesta in Assemblea da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica; in Commissione da quattro deputati o da uno o più rappresentanti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica nella medesima Commissione. La votazione per scrutinio segreto può essere richiesta in Assemblea da trenta deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.

*Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «**quattordici**»; la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «**tre**»; la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «**venti**».*

ART. 63	ART. 63
3. Su richiesta del Governo o di un presidente di Gruppo o di dieci deputati, l'Assemblea può deliberare di riunirsi in seduta segreta.	<i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 69	ART. 69
1. All'atto della presentazione di un progetto di legge, o anche successivamente, il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati possono chiedere che ne sia dichiarata l'urgenza.	<i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 72	ART. 72
1. Il Presidente della Camera assegna alle Commissioni competenti per materia i progetti di legge sui quali esse devono riferire all'Assemblea, e ne dà notizia in Aula. Se nei due giorni successivi all'annuncio un presidente di Gruppo o dieci deputati propongono una diversa assegnazione, il Presidente iscrive la questione all'ordine del giorno e l'Assemblea, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.	<i>Al comma 1, il secondo periodo è abrogato.</i>
ART. 79	ART. 79
6. Le procedure previste dal comma 5 sono promosse quando ne facciano richiesta almeno quattro componenti della Commissione, salvo che l'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione giudichi l'oggetto della richiesta non essenziale per il compimento dell'istruttoria legislativa. L'ufficio di presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi, con la maggioranza prevista dall'articolo 23, comma 6, ovvero, in mancanza di questa, il presidente della Commissione stabilisce, sentito il Governo, il termine entro il quale il Governo stesso deve comunicare le informazioni e i dati ad esso richiesti relativamente ai progetti di legge inseriti nel programma dei lavori dell'Assemblea. La Commissione non procede alle deliberazioni conclusive riguardanti ciascun articolo fino a quando non siano pervenuti i dati e le informazioni al riguardo richiesti al Governo, salvo che esso dichiari di non poterli fornire, indicandone il motivo.	<i>Al comma 6, la parola: «quattro» è sostituita dalla seguente: «tre».</i>

ART. 83	ART. 83
<p>2. Quando venti deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica ne avanzano specifica richiesta, sono consentite ulteriori iscrizioni a parlare, ferme restando le disposizioni degli articoli 36, 44 e 50. La richiesta di ampliamento della discussione va formulata nella Conferenza dei presidenti di Gruppo ovvero presentata non meno di ventiquattro ore prima dell'inizio della discussione in Assemblea.</p>	<p><i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>
<p>4. Il calendario può prevedere che la discussione del progetto di legge sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. In assenza di tale previsione il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati, nonché ciascun relatore o il deputato proponente, possono chiedere preliminarmente che la discussione del progetto sia fatta per ciascuna parte o per ciascun titolo. Su tale richiesta la Camera, sentiti un oratore contro e uno a favore, delibera per alzata di mano.</p>	<p><i>Il comma 4 è abrogato.</i></p>
ART. 86	ART. 86
<p>5. La Commissione e il Governo possono presentare emendamenti, subemendamenti e articoli aggiuntivi fino a che sia iniziata la votazione dell'articolo o dell'emendamento cui si riferiscono, purché nell'ambito degli argomenti già considerati nel testo o negli emendamenti presentati e giudicati ammissibili in Commissione. Trenta deputati o uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica possono presentare subemendamenti a ciascuno di tali emendamenti e articoli aggiuntivi anche nel corso della seduta, nel termine stabilito dal Presidente. Ciascun relatore di minoranza può presentare, entro il medesimo termine, un solo subemendamento riferito a ciascun emendamento o articolo aggiuntivo presentato dalla Commissione o dal Governo a norma del presente comma.</p>	<p><i>Al comma 5, la parola: «Trenta» è sostituita dalla seguente: «Venti».</i></p>
<p>8. Chi ritira un emendamento ha diritto di esporne la ragione per un tempo non eccedente i cinque minuti. Un emendamento ritirato dal proponente può essere fatto proprio soltanto da venti deputati o da un presidente di Gruppo.</p>	<p><i>Al comma 8, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i></p>

ART. 92	ART. 92
3. Durante i periodi di aggiornamento il Presidente della Camera comunica ai singoli deputati la proposta di assegnazione di provvedimenti in sede legislativa, almeno otto giorni prima della data di convocazione della Commissione competente. Se entro tale data il Governo, un presidente di Gruppo o dieci deputati si oppongono, la proposta di assegnazione è iscritta all'ordine del giorno della prima seduta dell'Assemblea ai fini del comma 1.	<i>Al comma 3, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 96-BIS	ART. 96-BIS
3. Entro il quinto giorno dall'annuncio all'Assemblea della presentazione o della trasmissione alla Camera del disegno di legge di conversione, un presidente di Gruppo o venti deputati possono presentare una questione pregiudiziale riferita al contenuto di esso o del relativo decreto-legge. La deliberazione sulla questione pregiudiziale è posta all'ordine del giorno entro il settimo giorno dal suddetto annuncio all'Assemblea. Le questioni pregiudiziali sono discusse secondo le disposizioni dell'articolo 40, commi 3 e 4. Chiusa la discussione, l'Assemblea decide con unica votazione sul complesso delle questioni pregiudiziali presentate. Nell'ulteriore corso della discussione dei disegni di legge di cui al presente capo non possono proporsi questioni pregiudiziali o sospensive.	<i>Al comma 3, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
ART. 110	ART. 110
1. Un presidente di Gruppo o dieci deputati possono presentare una mozione al fine di promuovere una deliberazione dell'Assemblea su un determinato argomento.	<i>Al comma 1, la parola: «dieci» è sostituita dalla seguente: «sette».</i>
ART. 111	ART. 111
2. Quando chi ha proposto la mozione vi rinunci, essa deve essere egualmente discussa e votata se lo richiedano un presidente di Gruppo o dieci deputati.	<i>Il comma 2 è abrogato.</i>

ART. 114	ART. 114
1. Gli emendamenti, anche aggiuntivi, devono di regola essere presentati per iscritto almeno ventiquattro ore prima della discussione della mozione alla quale si riferiscono; se sono firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica, possono essere presentati anche il giorno stesso della discussione, purché la presentazione avvenga almeno un'ora prima dell'inizio della seduta.	<i>Al comma 1, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
2. Gli emendamenti ad emendamenti possono essere presentati nella stessa seduta sempre che siano firmati da venti deputati o da uno o più presidenti di Gruppi che, separatamente o congiuntamente, risultino di almeno pari consistenza numerica.	<i>Al comma 2, la parola: «venti» è sostituita dalla seguente: «quattordici».</i>
ART. 138-BIS	ART. 138-BIS
1. I presidenti dei Gruppi parlamentari, a nome dei rispettivi Gruppi, ovvero un numero di deputati non inferiore a trenta possono presentare interpellanze urgenti. Ciascun presidente di Gruppo può sottoscrivere non più di due interpellanze urgenti per ogni mese di lavoro parlamentare; ciascun deputato può sottoscriverne non più di una per il medesimo periodo.	<i>Al comma 1, la parola: «trenta» è sostituita dalla seguente: «venti».</i>

DISPOSIZIONE FINALE

Dopo l'art. 153-quater è aggiunto il seguente:

Art. 153-quinquies. Le presenti modifiche al Regolamento entrano in vigore a decorrere dalla prima legislatura in cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 Cost., come modificate dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ad eccezione della modifica all'art. 12, comma 6, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

ALLEGATO 2

Seguito della discussione sugli adeguamenti regolamentari conseguenti alla riforma costituzionale sulla riduzione del numero dei parlamentari.**RELAZIONE DEI DEPUTATI BALDELLI E FIANO SULLA RIFORMULAZIONE DEL TESTO GIÀ PRESENTATO IL 17 FEBBRAIO 2022**

Desideriamo innanzitutto ringraziare la Presidenza per aver proceduto alla convocazione di questa riunione della Giunta anche a seguito di quanto gli abbiamo preannunciato circa la nostra intenzione di proporre alcune piccole limature al testo precedentemente depositato, di natura prevalentemente tecnica e di coerenza sistematica del testo.

Prima di procedere ad illustrare il contenuto e il significato di queste modifiche, riteniamo utile dare brevemente conto dell'andamento dell'interlocuzione con il Senato, avviata su impulso del Presidente con l'incontro dell'8 marzo scorso, già ricordato.

I contatti con i colleghi del Senato, la cui Giunta ha ripreso i lavori nella giornata di ieri 26 aprile, ci hanno consentito di avere una visione più ampia delle riflessioni maturate all'interno di quel Consesso e di poter avviare un confronto anzitutto sul tema del numero e delle competenze delle Commissioni permanenti, sul quale da parte dei relatori dell'altra Camera è stata confermata l'esigenza di intervenire, atteso l'impatto particolarmente sensibile della riduzione del numero dei senatori sulla composizione di queste (ed infatti la materia è compresa nel testo base adottato al Senato, i cui emendamenti sono in corso di esame).

Si tratta di un tema che anche alla Camera, sia pure non investita dalla medesima urgenza di intervento stante il diverso impatto della riduzione del numero dei deputati, potrà essere oggetto di valutazione approfondita e attenta davanti alla Giunta, nei tempi e modi che si riterranno opportuni.

Per quanto riguarda la nuova formulazione del testo che vi sottoponiamo, come già detto, esso contiene limitatissime modifiche, prevalentemente di natura tecnica, rispetto alla precedente versione.

Queste riguardano anzitutto alcuni aspetti della nuova disciplina della costituzione dei Gruppi e delle componenti politiche del Gruppo Misto, disciplina che è stata proposta nel testo del 17 febbraio attraverso una significativa riscrittura dell'art. 14 del Regolamento.

Senza voler ripercorrere integralmente il significato delle modifiche proposte con quel testo, basti qui rammentare che esse limitano temporalmente la costituzione dei Gruppi, nella ordinaria fisiologia, alla fase dell'apertura della nuova legislatura. Fanno eccezione alcune limitate ipotesi relative alla possibilità di costituire Gruppi in deroga, comunque non oltre il primo anno della legislatura, e di costituire, in qualunque momento della legislatura, nuovi Gruppi composti esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare e che rappresentino un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni.

Rispetto all'impianto di queste proposte le modifiche apportate intervengono limitatamente alla previsione dei requisiti per la costituzione di un Gruppo in deroga, sempre entro il primo anno della legislatura, per la quale si fissa un requisito numerico minimo di componenti – pari a sette – che nella precedente formulazione del testo non era previsto.

Facendo seguito ad un supplemento di riflessione, è apparso infatti opportuno individuare un limite numerico minimo per consentire la costituzione di nuovi Gruppi in deroga o comunque la permanenza di

quelli scesi sotto la soglia numerica generale di 14, mantenendo invariato sempre il termine temporale e i requisiti politico-elettorali.

La fissazione di tale requisito numerico minimo, oltre ad armonizzarsi meglio con le soglie previste per la costituzione di componenti politiche del Gruppo Misto (evitando cioè di avere potenzialmente Gruppi di consistenza numerica inferiore a componenti politiche), consente di includere nella fattispecie, senza alcun margine di dubbio, anche la fattispecie della richiesta di costituzione di un Gruppo, in deroga al termine dell'art. 15, comma 1, purchè nel primo anno di legislatura, e purchè in possesso dei requisiti politico-elettorali, che abbia più di 14 iscritti. Ciò comunque previa autorizzazione dell'Ufficio di Presidenza.

Le altre modifiche in questa materia riguardano i requisiti per la costituzione delle componenti politiche del Gruppo misto.

Innanzitutto è sembrato opportuno introdurre un limite temporale per la costituzione delle componenti politiche, ad esclusione di quelle che, in qualsiasi momento della legislatura, si possono costituire, in analogia a quanto previsto per i Gruppi, in quanto composte esclusivamente da deputati provenienti da un unico Gruppo parlamentare o da una unica componente politica del Gruppo misto, purchè in numero non inferiore a sette, e che rappresentino, in forza di elementi certi ed inequivoci, un partito o un movimento politico organizzato nel Paese anche formatosi successivamente alle elezioni. Nella precedente formulazione della norma tale ultima previsione specifica risultava superflua, perché la disciplina generale di cui al primo periodo del comma 5 consentiva già la formazione di componenti politiche del Gruppo Misto con almeno 7 iscritti, senza richiedere alcun altro requisito, in qualsiasi momento della legislatura.

E' stato quindi necessario differenziare in modo preciso le diverse ipotesi: dunque – in maniera sostanzialmente omologa a quanto previsto per i Gruppi – la costituzione di componenti politiche potrà avvenire solo nel primo anno di legislatura a condizione che siano costituite da almeno 7 deputati o, con un numero inferiore ma comunque pari ad almeno 3, quando rappresentino un partito o movimento politico che abbia presentato alle ultime elezioni della Camera dei deputati con lo stesso contrassegno proprie liste di candidati o candidati, anche congiuntamente o in coalizione con altri partiti o movimenti politici, conseguendovi l'elezione di almeno un deputato. Oltre il termine del primo anno di legislatura sarà possibile, come detto sopra, costituire solo componenti politiche in seguito ad una scissione da un Gruppo o da un'altra componente politica.

Si è poi apportata un'altra modifica al comma 5 dell'art. 14, nel senso di una maggiore omogeneità di formulazione, relativamente al soggetto con il quale deve intercorrere il rapporto di rappresentanza con la formazione politica sottostante, ossia la componente politica e non i singoli iscritti.

È stata inoltre prevista una modifica della quota del contributo destinato ai Gruppi da ripartire in parti uguali fra essi (quota che attualmente non è prevista dal Regolamento), la quale viene ora individuata nella più contenuta misura di 1/10 dell'ammontare complessivo.

E' stata poi inserita nella riformulazione una nuova disposizione che riguarda una materia già trattata in seno alla Giunta, cioè la questione della *prorogatio* degli organi giurisdizionali della Camera, sottoposta alla Giunta dal Presidente del Camera nella riunione del 10 marzo 2021 e trattata anche nella proposta di modifica al Regolamento n. 22 (Giorgis e altri): ricordiamo che, allo stato delle norme vigenti, nell'intervallo tra l'apertura di una legislatura e la nomina degli organi giurisdizionali, si crea un vuoto di

tutela giurisdizionale in quanto manca una disposizione che consenta ai precedenti organi di continuare a funzionare fino alla nomina dei nuovi.

Non sfugge a nessuno la lesione che si produce per effetto del vuoto di tutela giurisdizionale in questione; né può sfuggire l'esigenza di prevedere una soluzione che consenta di avviare la nuova legislatura avendo superato questo vuoto di tutela.

Vi era stata una prima indicazione da parte del Presidente di una disposizione regolamentare finalizzata a superare tale problematica, in relazione alla quale erano state avanzate nel dibattito alcune osservazioni, di cui i relatori hanno tenuto conto nella formulazione della norma.

In particolare:

- *erano stati sollevati dubbi sulla necessità della stessa modifica regolamentare: essa è, invece, necessaria perché l'attuale art. 12, comma 6, del Regolamento prevede espressamente che gli organi interni di tutela giurisdizionale di primo e secondo grado sono composti da "deputati in carica", sicché non è possibile pervenire alla soluzione della prorogatio degli organi nella nuova legislatura – che in ipotesi potrebbero essere composti anche da deputati non rieletti - se non integrando tale previsione regolamentare con una norma derogatoria ed eccezionale rispetto a quanto stabilito in via generale dal comma 6 e dotata della sua stessa forza.*

Nè sarebbe ipotizzabile che si disponga la sostituzione provvisoria – in regime di prorogatio - dei soli deputati cessati dal mandato, in quanto ciò comporterebbe una riscrittura della procedura di nomina dei componenti degli organi, atteso che se si dovesse seguire quella ordinaria la nuova nomina rischierebbe di essere intempestiva.

Ciò a differenza del Senato, nel cui Regolamento non è prevista una disposizione che imponga che degli organi di tutela giurisdizionale facciano parte senatori in carica: in questo diverso contesto regolamentare, al Senato una disposizione dei regolamenti minori di tutela giurisdizionale consente ai componenti degli organi di autodichiarare nominati nella precedente legislatura di continuare ad esercitare le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi organi nella legislatura successiva.

- *Era stata posta in dubbio la necessità di disporre la prorogatio degli organi in questione, stanti le norme che dispongono la sospensione dei termini relativa all'attività di tali organi nel periodo intercorrente tra la prima riunione della Camera nella nuova legislatura e la data di ricostituzione degli organi di tutela. Tale necessità permane anche con questa previsione: infatti, la sospensione dei termini non fa venir meno per le parti interessate l'esigenza di avere una pronuncia dell'organo giurisdizionale in tempi rapidi, mancando la quale il diritto del singolo potrebbe risultare irrevocabilmente leso (questo tipo di esigenza riguarda in particolare i provvedimenti cautelari).*
- *Era stata chiesta la tempistica di costituzione degli organi nelle diverse legislature. I tempi si sono via via allungati nelle ultime legislature, in cui la ricostituzione degli organi è avvenuta in un arco compreso fra i 2 e i 4 mesi per il Collegio d'appello e il Consiglio di giurisdizione e fra i 2 e i 7 mesi per la Commissione giurisdizionale per il personale. In particolare si sono progressivamente allungati i tempi di costituzione della Commissione giurisdizionale per il personale, anche in ragione della procedura particolarmente articolata che conduce alla nomina dei componenti (sorteggio dei componenti da un elenco di deputati alla cui formazione concorrono il Presidente della Camera, il Segretario generale e le Organizzazioni sindacali). Più in generale, i regolamenti relativi agli organi della tutela giurisdizionale prevedono quale causa di incompatibilità il far parte del Governo, ragione per cui la loro costituzione segue temporalmente la formazione del Governo.*

E' stata ipotizzata, a tal fine, l'introduzione nel Regolamento di un termine esplicito per la nomina di questi organi nella nuova legislatura, anche al fine di evitare un eccessivo procrastinarsi della prorogatio dei precedenti: tale termine, se pure di natura ordinatoria, assolverebbe ad una funzione di sollecitazione. In realtà, i regolamenti relativi agli organi della tutela giurisdizionale già prevedono i termini per la costituzione degli organi, fissati, rispettivamente, in 45 giorni per la Commissione giurisdizionale per il personale e per il Collegio d'appello e in 60 giorni per il Consiglio di giurisdizione (i componenti del Collegio d'appello devono essere nominati prima dei componenti degli altri due organi).

- *Un'altra questione attecchiva alle incompatibilità dei componenti degli organi in prorogatio, con specifico riferimento a situazioni che potrebbero riguardare i componenti non rieletti nella legislatura successiva. In particolare è stato fatto riferimento alla possibilità che un membro di tali organi possa essere stato eletto senatore: ciò darebbe origine ad un'evidente situazione di incompatibilità. Una situazione analoga potrebbe insorgere per il deputato rieletto che, nella nuova legislatura, entrasse a far parte dell'Ufficio di presidenza: anche questa circostanza gli precluderebbe*

la qualità di membro dell'organo, attesa l'espressa incompatibilità stabilita dal Regolamento (così come l'eventuale ingresso nella compagine del Governo).

Per ogni altra eventuale causa di incompatibilità – analogamente a quanto accade con riferimento ai deputati in carica (basti pensare alla professione di avvocato che può continuare ad essere svolta dai deputati in carica e che potrebbe portare a situazioni di incompatibilità con le singole cause) – soccorrono i rimedi dell'astensione e della riconsiderazione e la previsione dei membri supplenti.

Si è ritenuto quindi opportuno collocare una disposizione di modifica del comma 6 dell'articolo 12, idonea anche a superare le riserve sollevate con riferimento alla precedente formulazione.

In particolare si specifica che i componenti degli organi sono nominati all'inizio della legislatura, nei termini stabiliti dal regolamento di cui al primo periodo del comma 6 dell'art. 12, tra i deputati ed esercitano le loro funzioni fino alla nomina dei nuovi componenti nella legislatura successiva, salve le sopravvenute situazioni di incompatibilità disciplinate dallo stesso regolamento di cui al primo periodo.

Infine è stata introdotta una norma sull'entrata in vigore delle modifiche recate dal testo a decorrere dalla prima legislatura in cui si applicano le disposizioni di cui agli artt. 56 e 57 Cost., come modificate dalla legge costituzionale 19 ottobre 2020, n. 1, ad eccezione della modifica all'art. 12, comma 6, che entra in vigore il giorno successivo a quello della pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.